

SICUREZZA CANTIERI

Ing. Marco Cattaneo

Fonte: www.normattiva.it





DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N.81

Titolo IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili

CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 88

- Definizione del campo di applicazione
- Categorie escluse

CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 88

Definizione del campo di applicazione

1. Il **presente capo contiene** disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

CAMPO DI APPLICAZIONE (Cantieri temporanei e mobili)

Qualunque luogo dove si effettuano lavori edili e di ingegneria civile o strutture di tipo particolare (ad es. impalcature)

Costruzione
Manutenzione
Riparazione
Demolizione
Conservazione
Risanamento
Ristrutturazione
Equipaggiamento
Trasformazione
Rinnovamento
Smantellamento


Opere fisse,
permanenti o
temporanee

- Muratura
- Cemento Armato
- Metallo
- Legno
- Altri materiali

Lavori in cui sono eseguite:

- Parti strutturali delle linee elettriche
- Parti strutturali degli impianti elettrici
- Opere stradali
- Opere ferroviarie
- Opere idrauliche
- Opere marittime
- Opere idroelettriche
- Opere di bonifica (se comportano opere edili)
- Sistemazione forestale e di sterro
- Scavi
- Montaggio e smontaggio elementi prefabbricati

CAMPO DI APPLICAZIONE



CAMPO DI APPLICAZIONE

Imprese in cantiere	POS	PSC	PSS
Unica impresa lavori privati	SI	NO	NO
Unica impresa lavori pubblici	NO	NO	SI
Unica impresa + 1 in esecuzione	SI	SI	NO
Più Imprese – Importo > 100.000,00 €	SI	SI	NO
Più Imprese – Lavori privati < 100.000,00 €	SI	SI	NO
Più Imprese – Lavori pubblici < 100.000,00 €	SI	SI	NO

Il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) è obbligatorio per gli appalti pubblici, in casi di **impresa unica**: non è necessario redigere il PSC né il POS che sono sostituiti dal PSS.

Il PSS non è un obbligo.

Il PSS viene redatto dal **Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice appaltante**.

ATTENZIONE: Il codice degli Appalti pubblici (D.Lgs 50/2017) non prevede più il PSS.

CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 88

Categorie escluse

Comma 2

- a) ai lavori di **prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali**;
- b) ai lavori svolti negli **impianti connessi alle attività minerarie** esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli **impianti che costituiscono pertinenze della miniera**: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 88

Categorie escluse

c) ai lavori svolti negli **impianti che costituiscono pertinenze della miniera**: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di **frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto** dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 88

Categorie escluse

- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli **idrocarburi liquidi e gassosi** nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f) ai lavori **svolti in mare**;

CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 88

Categorie escluse

g) alle attività svolte in **studi teatrali**, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

((g-bis) ai lavori relativi a **impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento**, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI));

g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, **che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.**

CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 88

Categorie escluse

((2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli **musicali, cinematografici e teatrali** e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013)).

DEFINIZIONI ART.89

- a. Cantiere temporaneo o mobile
- b. Committente
- c. Responsabile dei lavori
- d. Lavoratore autonomi
- e. CSP
- f. CSE
- g. Uomini- giorno
- h. Piano operativo di sicurezza
- i. Impresa affidataria
- l. Idoneità tecnico professionale

DEFINIZIONI ART.89

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) **cantiere temporaneo o mobile**, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato **nell'allegato X**.

ALLEGATO X.

1. I lavori di **costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento** di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

ALLEGATO X.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli **scavi**, ed il **montaggio** e lo **smontaggio** di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

DEFINIZIONI ART.89

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

b) **committente**: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

((c) **responsabile dei lavori**: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.))

DEFINIZIONI ART.89

- d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) **coordinatore in materia di sicurezza** e di salute durante la **progettazione** dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

DEFINIZIONI ART.89

f) **coordinatore in materia di sicurezza** e di salute durante la **realizzazione** dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese ((affidatarie ed)) esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ((. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice));

DEFINIZIONI ART.89

- g) **uomini-giorno**: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) **piano operativo di sicurezza**: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

DEFINIZIONI ART.89

i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ((. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione));

DEFINIZIONI ART.89

((i-bis) **impresa esecutrice**: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;))

l) **idoneità tecnico-professionale**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ((ai lavori da realizzare)).

OBBLIGHI e RESPONSABILITA'

Gli articoli raccolgono gli obblighi e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza:

- Committente o responsabile dei lavori art.90
- Coordinatore per la progettazione (csp) art.91
- Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (cse) art.92
- Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori art.93
- Obblighi dei lavoratori autonomi art.94
- Misure generali di tutela art.95
- Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti art.96
- Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria art.97

OBBLIGHI ART. 90

Obblighi del **committente** o del **responsabile dei lavori**

((1. Il **committente** o il **responsabile dei lavori**, nelle fasi di progettazione dell'opera, si **attiene ai principi e alle misure generali di tutela** di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.))

OBBLIGHI ART. 90

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, ((prende in considerazione)) i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese ((esecutrici)), anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

OBBLIGHI ART. 90

4. ((Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea)), **il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.**

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

OBBLIGHI ART. 90

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica ((alle imprese affidatarie,)) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

OBBLIGHI ART. 90

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

OBBLIGHI ART. 90

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa ((o ad un lavoratore autonomo)):

a) **verifica l'idoneità** tecnico-professionale ((delle imprese affidatarie)), delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. ((Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI)), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese ((e dei lavoratori autonomi)) del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

OBBLIGHI ART. 90

b) **chiede alle imprese esecutrici** una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. ((Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI)), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva ((, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,)) e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

OBBLIGHI ART. 90

((c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).))

OBBLIGHI ART. 90

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista ((oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi)), è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

OBBLIGHI ART. 90

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

OBBLIGHI ART. 91

Obblighi del **coordinatore per la progettazione (csp)**

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) **redige il piano di sicurezza** e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

OBBLIGHI ART. 91

b) **predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera**, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai **rischi** cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

OBBLIGHI ART. 91

2. Il **fascicolo** di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

2-bis. Fatta salva **l'idoneità tecnico-professionale** in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. ...

OBBLIGHI ART. 91

... Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute)

OBBLIGHI ART. 92

Obblighi del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori (cse)**

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 - a) **verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,** l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 (ove previsto) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

OBBLIGHI ART. 92

b) **verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza**, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo (ove previsto), adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 (ove previsto) e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

OBBLIGHI ART. 92

e) ((segnala al committente o)) al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 ((96 e 97, comma 1,)) e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ((,ove previsto,)), e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

OBBLIGHI ART. 92

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) ((, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b))).

RESPONSABILITA' ART. 93

Responsabilità dei **committenti** e dei **responsabili dei lavori**

1. SOPPRESSO

2. La designazione del **coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione ((dei lavori)), non esonera ((il committente o)) il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, ((lettere a), b), c) d) ed e))).**

OBBLIGHI ART. 94

Obblighi dei **lavoratori autonomi**

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

OBBLIGHI ART. 95

Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

OBBLIGHI ART. 95

- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico ((degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro)) degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

OBBLIGHI ART. 95

- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione ((e il coordinamento)) tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

OBBLIGHI ART. 96

Obblighi dei **datori di lavoro**, dei **dirigenti** e dei **preposti**

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) Curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

OBBLIGHI ART. 96

- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

OBBLIGHI ART. 96

((1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.)

OBBLIGHI ART. 97

Obblighi del **datore di lavoro dell'impresa affidataria**

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ((verifica le condizioni di)) sicurezza dei lavori affidati ((e l'applicazione)) delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui [all'allegato XVII](#).

ALLEGATO XVII.

Idoneità tecnico professionale

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

ALLEGATO XVII.

Idoneità tecnico professionale

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

ALLEGATO XVII.

Idoneità tecnico professionale

- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

ALLEGATO XVII.

Idoneità tecnico professionale

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) **Iscrizione alla camera di commercio**, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) **specificata documentazione** attestante la **conformità** alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriali;

ALLEGATO XVII.

- c) elenco dei **dispositivi di protezione** individuali in dotazione;
- d) **attestati inerenti la propria formazione** e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
- e) **documento unico di regolarità contributiva** di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

ALLEGATO XVII.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

OBBLIGHI ART. 97

Obblighi del **datore di lavoro dell'impresa affidataria**

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

OBBLIGHI ART. 97

((3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.))

REQUISITI ART.98

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

REQUISITI ART.98

Requisiti professionali del **coordinatore** per la **progettazione** e del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso ((di uno)) dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ((in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001)) ...

REQUISITI ART.98

Requisiti professionali del **coordinatore** per la **progettazione** e del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

...ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

REQUISITI ART.98

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al ((decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000)), nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

REQUISITI ART.98

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, ((dagli ordini o collegi professionali)), dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. ((Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.))

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui [all'allegato XIV.](#)

ALLEGATO XIV.

Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

PARTE TEORICA Modulo giuridico per complessive 28 ore

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto; - Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi;

ALLEGATO XIV.

PARTE TEORICA Modulo giuridico per complessive 28 ore

- La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;
- Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi;

ALLEGATO XIV.

PARTE TEORICA Modulo giuridico per complessive 28 ore

- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
- La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

ALLEGATO XIV.

PARTE TEORICA Modulo tecnico per complessive 52 ore

- Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisorie;
- L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori;
- Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza;
- Le malattie professionali ed il primo soccorso;
- Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche;
- Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria;

ALLEGATO XIV.

PARTE TEORICA Modulo tecnico per complessive 52 ore

- I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto
- I rischi chimici in cantiere
- I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
- I rischi connessi alle bonifiche da amianto
- I rischi biologici

ALLEGATO XIV.

PARTE TEORICA Modulo tecnico per complessive 52 ore

- I rischi da movimentazione manuale dei carichi;
- I rischi di incendio e di esplosione;
- I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
- I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza;

ALLEGATO XIV.

PARTE TEORICA Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore

- I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.
- I criteri metodologici per:
 - a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;
 - b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza;
 - c) l'elaborazione del fascicolo;
 - d) l'elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi);
 - e) la stima dei costi della sicurezza

ALLEGATO XIV.

PARTE TEORICA Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore

- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership;
- I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

ALLEGATO XIV.

PARTE PRATICA per complessive 24 ore

- Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo;

ALLEGATO XIV.

PARTE PRATICA per complessive 24 ore

- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza;
- Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

ALLEGATO XIV.

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:

- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
- Test finalizzati a verificare le competenze cognitive

ALLEGATO XIV.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA. E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

REQUISITI ART.98

Requisiti professionali del **coordinatore** per la **progettazione** e del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario ((i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV)). L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

REQUISITI ART.98

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

NOTIFICA PRELIMINARE ART.99

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti

NOTIFICA PRELIMINARE ART.99

1. Il **committente** o il **responsabile dei lavori**, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

NOTIFICA PRELIMINARE ART.99

2. **Copia della notifica** deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. **Gli organismi paritetici** istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

II PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- piano di sicurezza e di coordinamento (psc) art.100
- obblighi di trasmissione art.101
- consultazione dei rappresentanti per la sicurezza art.102
- modalità attuative di particolari obblighi art.104

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) ART.100

1. Il piano è **costituito** da una **relazione tecnica** e **prescrizioni** correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali **fasi critiche** del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, ((con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,)) nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. ...

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) ART.100

... Il **piano di sicurezza e coordinamento (PSC)** è **corredato da tavole esplicative di progetto**, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV. ((14))

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è **parte integrante del contratto di appalto**.

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) ART.100

3. I **datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto** nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I **datori di lavoro delle imprese esecutrici** mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del **piano operativo di sicurezza** almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) ART.100

5. **L'impresa** che si aggiudica i lavori **ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento**, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo **non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti** o per organizzare urgenti **misure di salvataggio** o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) ART.100

6-bis. Il **committente o il responsabile dei lavori**, se nominato, **assicura l'attuazione degli obblighi** a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

OBBLIGHI DI TRASMISSIONE ART.101

1. Il **committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese** invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori **l'impresa affidataria trasmette il piano** di cui al comma 1 **alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.**

OBBLIGHI DI TRASMISSIONE ART.101

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna **impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria**, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA ART.102

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, **il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Art. 103.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106))

ART. 106

(Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 217, comma 2, del decreto, le parole: "di azione" sono sostituite dalle seguenti: "limite di esposizione".

MODALITÀ ATTUATIVE DI PARTICOLARI OBBLIGHI ART.104

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

MODALITÀ ATTUATIVE DI PARTICOLARI OBBLIGHI ART.104

2. Nei **cantieri** la cui **durata** presunta dei lavori è **inferiore** ai **200** giorni lavorativi, e ove **sia prevista la sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con **l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri** in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita **almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro** in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

MODALITÀ ATTUATIVE DI PARTICOLARI OBBLIGHI ART.104

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzati apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).

MODALITÀ ATTUATIVE DI PARTICOLARI OBBLIGHI ART.104

((4-bis. E' **considerata impresa specializzata**, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in **possesso di adeguata capacità tecnico-economica**, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali))

MODALITÀ ATTUATIVE DI PARTICOLARI OBBLIGHI

ART.104

Art. 104-bis.

((Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili))

((1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della Salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), **del piano di sicurezza e di coordinamento** di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.))